



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 19/21
Lussemburgo, 24 febbraio 2021

Sentenza nella causa C-95/19
Agenzia delle Dogane / Silcompa SpA

Quando un prodotto soggetto ad accisa, come l'alcool, viene esportato irregolarmente all'interno dell'Unione, le decisioni delle autorità degli Stati membri interessati non possono condurre a un doppio recupero dei relativi tributi

Lo Stato membro «di esportazione», che abbia già proceduto al recupero dei diritti di accisa sulla base dello svincolo irregolare del prodotto dal regime sospensivo d'imposizione, può rifiutarsi di dar seguito ad una domanda di recupero presentata dallo Stato membro «di importazione»

Tra il 1995 e il 1996 la Silcompa SpA, una società produttrice di alcool etilico con sede in Italia, ha venduto alcool etilico, in regime di sospensione dei diritti di accisa ¹, diretto in Grecia.

Nel 2000, in seguito ad un controllo, è stato accertato che i documenti amministrativi di accompagnamento (in prosieguo: i «DAA») delle partite di alcool spedite dalla Silcompa non erano mai stati ricevuti dalle autorità doganali elleniche per il rilascio dei documenti ufficiali e che i timbri dell'ufficio doganale figuranti sui DAA erano falsi. Di conseguenza, l'Agenzia delle Dogane (Italia) (in prosieguo: l'«Agenzia») ha emesso tre avvisi di pagamento per il recupero dei diritti di accisa non versati.

Nel 2004, l'Agenzia è stata informata dalle autorità doganali elleniche del fatto che le forniture di prodotti spediti dalla Silcompa a un'impresa greca dovevano essere considerate irregolari. Pertanto, è stato emesso un avviso di pagamento, che copriva tanto pretese impositive italiane quanto una rettifica fiscale supplementare. Il procedimento avviato contro tale avviso è terminato, nel 2017, con la stipula di una transazione tra l'Agenzia e la Silcompa.

Nel 2005, le autorità doganali greche hanno emesso, in relazione alle medesime operazioni di esportazione all'interno dell'Unione, due atti di addebito delle accise, a motivo dell'illegale immissione in consumo, nel territorio ellenico, dell'alcool spedito dalla Silcompa. Inoltre, l'amministrazione tributaria ellenica ha presentato all'Agenzia una domanda di assistenza per il recupero dei crediti relativi ai diritti di accisa di cui trattasi. L'Agenzia, in quanto autorità adita competente, ha quindi notificato alla Silcompa due avvisi di pagamento in via bonaria.

L'appello proposto dalla Silcompa, a seguito del rigetto del suo ricorso avverso tali avvisi di pagamento, è stato accolto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio (Italia). Investita di un ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia, la Corte suprema di cassazione (Italia) ha deciso di adire la Corte in via pregiudiziale.

Così, la Corte dichiara che, **nell'ambito di un'azione di contestazione riguardante i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, l'organo competente di tale Stato membro può rifiutare di accogliere la domanda di recupero dei diritti di accisa, presentata dalle autorità competenti di un altro Stato membro, per quanto riguarda prodotti irregolarmente svincolati da un regime sospensivo, qualora tale domanda**

¹ In forza di tale regime fiscale, i diritti di accisa relativi ai prodotti soggetti ad accisa non sono ancora esigibili, benché il fatto generatore dell'imposta si sia già realizzato. Infatti, tale regime opera il rinvio dell'esigibilità dell'accisa fino a che non sia soddisfatta una condizione di esigibilità.

sia fondata sui fatti riguardanti le medesime operazioni di esportazione di quelle già oggetto di un recupero dei diritti di accisa nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita ².

Giudizio della Corte

La Corte osserva che la commercializzazione illegale nel territorio ellenico dell'alcool spedito dalla Silcompa può costituire, **da un lato, un'infrazione o irregolarità dei prodotti di cui trattasi e, dall'altro, una conseguenza dell'infrazione o dell'irregolarità commessa precedentemente in Italia**. In funzione di tale determinazione, spettante al giudice del rinvio, sono configurabili due ipotesi.

Nella prima ipotesi, riguardante il caso di una pluralità di infrazioni o di irregolarità commesse nel territorio di più Stati membri, due o anche più Stati membri si considerano competenti a riscuotere i diritti di accisa. Così, in occasione di uno svincolo irregolare dal regime sospensivo, avvenuto in uno Stato membro, seguito da un'immissione in consumo effettiva dei prodotti soggetti ad accisa in un altro Stato membro, quest'ultimo non può anch'esso riscuotere i diritti di accisa in relazione alle stesse operazioni di esportazione. Infatti, tale immissione in consumo non può che aver luogo una sola volta. Ne consegue che, sebbene più infrazioni o irregolarità possano verificarsi in successione in diversi Stati membri, solo l'infrazione o l'irregolarità che ha determinato lo svincolo dei prodotti il corso di circolazione dal regime sospensivo dei diritti di accisa, deve essere presa in considerazione ai fini del recupero di tali diritti, nella misura in cui detta infrazione o irregolarità ha immesso i prodotti in consumo ³.

La seconda ipotesi riguarda il caso in cui le autorità di uno Stato membro si siano fondate su una delle presunzioni previste per la determinazione del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa ⁴ e in cui le autorità di un altro Stato membro accertino che l'infrazione o l'irregolarità sia stata effettivamente commessa in tale Stato ⁵. In tale ipotesi, queste ultime autorità applicano il meccanismo correttivo che consente a quest'ultimo Stato membro di procedere al recupero dell'accisa, entro un termine di tre anni dalla data del rilascio dei DAA ⁶. Una volta trascorso detto termine, soltanto lo Stato membro che si sia fondato su una di tali presunzioni può validamente procedere al recupero dell'accisa.

Per quanto riguarda le norme relative all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti relativi ai diritti di accisa, la Corte evidenzia, anzitutto, l'esistenza di una ripartizione delle competenze tra le autorità dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente, che applicano il loro diritto nazionale al credito e al titolo esecutivo che consente il recupero, e le autorità dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, che applicano il loro diritto nazionale ai provvedimenti esecutivi ⁷. In applicazione di tale **principio di fiducia reciproca**, il titolo esecutivo che consente il recupero è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l'esecuzione di un credito dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita. Ne consegue che le autorità di quest'ultimo Stato membro **non possono rimettere in discussione la valutazione delle autorità dello Stato membro richiedente relativa al luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa, poiché tale valutazione rientra nella sua esclusiva competenza**. Inoltre, la Corte constata che il titolo esecutivo che consente il recupero non può essere eseguito nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita se detta esecuzione comporta la doppia riscossione dei diritti di accisa gravanti sulle stesse operazioni relative ai medesimi prodotti. Di conseguenza, è necessario consentire all'organo competente dello stesso Stato membro di rifiutare l'esecuzione di tale titolo al fine **di evitare la coesistenza di due**

² Articolo 6, paragrafo 2, e articolo 20 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU 1992, L 76, pag. 1).

³ Articoli 6 e 20 della direttiva 92/12.

⁴ Articolo 20, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/12.

⁵ In forza dell'articolo 20, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/12, tali presunzioni sono previste in due ipotesi: la prima riguarda la situazione in cui non è possibile stabilire il luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa e la seconda quella in cui i prodotti soggetti ad accisa non giungono a destinazione e non è possibile stabilire il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità.

⁶ Articolo 18, paragrafo 1, e articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 92/12.

⁷ Articolo 12, paragrafi 1 e 3, della direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (GU 1976, L 73, pag. 18).

decisioni definitive, riguardanti l'imposizione degli stessi prodotti, fondate, l'una, sul loro svincolo irregolare dal regime sospensivo e, l'altra, sulla loro successiva immissione in consumo. Infine, la Corte conclude che tale interpretazione non può essere rimessa in discussione dalla sua giurisprudenza, secondo la quale il legislatore dell'Unione non ha fatto assurgere a principio assoluto la prevenzione della doppia imposizione⁸, dal momento che essa si iscrive nel particolare contesto materiale, che riguardava l'ipotesi di uno svincolo illegale dal regime sospensivo a causa del furto dei prodotti sui quali erano stati apposti, nello «Stato membro di partenza», contrassegni fiscali aventi un valore intrinseco che li distingue da una semplice quietanza attestante il pagamento di una somma di denaro alle autorità fiscali dello Stato membro di rilascio di tali contrassegni.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

⁸ Sentenza della Corte del 13 dicembre 2007, BATIG ([C-374/06](#)).